



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e successive modificazioni;
- VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modificazioni;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazione, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
- VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di



Direzione generale per il personale scolastico

	orientamento sessuale;
VISTO	il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante <i>“Codice dell’amministrazione digitale”</i> e successive modificazioni;
VISTO	il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante <i>“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”</i> e successive modificazioni;
VISTA	la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante <i>“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”</i> e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 32;
VISTI	gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
VISTA	la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante <i>“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”</i> ;
VISTO	il decreto legge 9 febbraio dicembre 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”</i> e successive modificazioni;
VISTA	la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante <i>“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013”</i> e in particolare l’articolo 7;
VISTA	la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante <i>“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”</i> ;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante <i>“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”</i> e successive modificazioni;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante <i>“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”</i> e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 38;
VISTI	il decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validità permanente, ai fini dell’ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli di studio di scuola e di istituto magistrale;
VISTI	i piani degli studi delle sperimentazioni autorizzate ai sensi della circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 recante <i>“Sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico”</i> ;
VISTO	il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario;
VISTO	il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante <i>“identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione”</i> ;
VISTO	il Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;
VISTO	il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante <i>“Regolamento concernente la definizione della</i>



Direzione generale per il personale scolastico

- disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado*” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850 recante *“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante *“Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data in data 26 gennaio 2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento per n. 63.712 unità di personale docente;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- CONSIDERATO che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19 è stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del 5 dicembre 2015 al sistema informativo di questo Ministero, la previsione di disponibilità di posti di tipo comune da destinare alle procedure concorsuali relative alla scuola dell'infanzia, pari a n. 6.933 unità e alla scuola primaria pari a n. 17.299 unità, salvo gli effetti derivanti da innovazioni normative.

DECRETA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - d) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.



Direzione generale per il personale scolastico

Articolo 2
(Posti da destinare al concorso)

1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie, che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3
(Requisiti di ammissione)

1. Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente, il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento rispettivamente per i posti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. E', altresì, ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997:
 - a) per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
 - b) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono, altresì, applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero entro i termini indicati dal medesimo comma e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero entro i termini di cui al comma 1.



Direzione generale per il personale scolastico

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge non può partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
5. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneità fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Articolo 4

(Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

1. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale il candidato sceglie, a pena di esclusione, **una sola regione** per i cui posti intende concorrere.
2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ogni procedura concorsuale per la quale si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN: IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale: "*regione – procedura concorsuale/posto comune - nome e cognome - codice fiscale del candidato*" e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
3. Il candidato in possesso dei prescritti requisiti può concorrere per ciascuna delle procedure di cui al presente bando mediante la presentazione, per la regione prescelta ai sensi del comma 1, di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali per cui intende concorrere. I candidati aventi titolo a partecipare anche alle procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado ovvero sostegno, possono presentare istanza di partecipazione per una regione diversa da quella prescelta per la partecipazione alla procedura di cui al presente bando. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diversa non sono in alcun caso prese in considerazione.
4. **I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 marzo 2016.**
5. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità Consolare Italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale ai sensi dell'Allegato n.1 che provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:



Direzione generale per il personale scolastico

- a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
- b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
- d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
- f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
- h) il possesso di titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS;
- j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
- k) la procedura concorsuale per la/e quale/i intende concorrere;
- l) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai sensi dell'articolo 3, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo;



Direzione generale per il personale scolastico

- m) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo per la procedura inerente la scuola dell'infanzia. Per la scuola primaria la lingua straniera è obbligatoriamente la lingua inglese;
 - n) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016;
 - o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
 - p) il possesso di titoli previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- 7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
 - 8. L'USR competente verifica la validità delle domande ai fini della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.
 - 9. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 5
(Commissioni giudicatrici)

- 1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità definite con l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.

Articolo 6
(Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli)

- 1. Le prove di esame e i relativi programmi sono definiti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016 n. 95, e dal relativo Allegato A che ne costituisce parte integrante, pubblicato sull'apposito spazio informativo (Concorso docenti 2016) presente nella home page del sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
- 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 1, la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove di preselezione.
- 3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e sono disciplinate dall'articolo 5 del decreto di cui al comma 1.
- 4. La prova orale è disciplinata dall'articolo 7 del decreto di cui al comma 1.
- 5. La valutazione delle prove e dei titoli è disciplinata dall'articolo 8 del decreto di cui al comma 1, nonché dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94.



Direzione generale per il personale scolastico

Articolo 7

(Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame)

1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'articolo 6, comma 3, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - concorsi ed esami, **del 12 aprile 2016**. Della pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione anche sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero, nonché sui siti internet degli USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le istruzioni operative, è comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet, nonché sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero.
2. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 2. La data e l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
4. La vigilanza durante le prove d'esame è affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
5. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del concorso, la prova scritta o scritto-grafica si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui all'articolo 6, comma 3, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 8

(Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli)

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94 e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli



Direzione generale per il personale scolastico

dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.

4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Articolo 9
(*Graduatorie*)

1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'articolo 6, comma 5, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'articolo 400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge.
2. La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale ed è pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
3. La validità temporale della graduatoria di merito è disciplinata dall'articolo 400, comma 01, del Testo Unico come modificato dalla Legge.

Articolo 10
(*Assunzione in servizio*)

1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'articolo 9 e in regola con la prescritta documentazione è assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della Legge.
2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all'articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82 della Legge e sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato dal decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.
3. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.



Direzione generale per il personale scolastico

Articolo 11

(Presentazione dei documenti di rito)

1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 12

(Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro)

1. Il rifiuto dell'assunzione, o la mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1.

Articolo 13

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 14

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo e, per quanto connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui all'articolo 1, commi 80 e 138 della Legge ed avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione



Direzione generale per il personale scolastico

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente USR, titolare del trattamento dei dati.

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente preposto all'USR competente.

Articolo 15

(Disposizioni relative alle Province autonome di Trento, Bolzano e Regione Valle D'Aosta)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 427 e seguenti del Testo Unico le Province Autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi per titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole dell'infanzia e primaria che individuano autonomamente.

Articolo 16

(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - "Concorsi ed esami". Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

IL DIRETTORE GENERALE



Direzione generale per il personale scolastico

ALLEGATO 1

POSTI COMUNI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA PER REGIONE

Scuola dell'infanzia

Regione	Posti
Abruzzo	209
Basilicata	122
Calabria	401
Campania	809
Emilia Romagna	349
Friuli Venezia Giulia	189
Lazio	515
Liguria	198
Lombardia	865
Marche	279
Molise	49
Piemonte	559
Puglia	638
Sardegna	242
Sicilia	449
Toscana	590
Umbria	113
Veneto	357
Totale	6.933



Direzione generale per il personale scolastico

Scuola primaria

Regione	Posti
Abruzzo	355
Basilicata	225
Calabria	708
Campania	1.604
Emilia Romagna	1.027
Friuli Venezia Giulia	482
Lazio	1.378
Liguria	464
Lombardia	3.351
Marche	381
Molise	95
Piemonte	1.614
Puglia	979
Sardegna	464
Sicilia	1.096
Toscana	1.198
Umbria	251
Veneto	1.627
Totale	17.299